



CITTÀ DI GRUGLIASCO
Provincia di Torino
SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE
SEZIONE ECONOMATO



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

LOTTO 2

Ambito 2.1

**COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITA' DERIVANTE DALL'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI**

DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Definizioni

Assicurazione: Il contratto di assicurazione

Polizza: Il documento che prova l'assicurazione;

Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione

Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

Hanno la qualifica di Assicurato:

- l'Ente Contraente;
- tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo;
- le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto dell'Ente;
- i minori in affidamento all'Amministrazione Comunale (ex L.184/1984 e L.149/2001_e_s.m.i.), nonché i membri delle famiglie affidatarie.

Società: l'impresa assicuratrice nonché le mandanti;

Broker: Willis Italia S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Franchigia: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.

Scoperto: la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Danno corporale: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.

Danni materiali: il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.

Massimale per sinistro: la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Massimale per anno: la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.

Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio: per retribuzione annua lorda si intende la somma di:

- quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non assicurati presso l'INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;
- gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai
 - ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale)
 - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati)

Art. 2 — Attività degli Assicurati e loro individuazione

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.

La garanzia comprende altresì l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite:

- persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, guardie ecologiche, persone impegnate in lavori socialmente utili, “nonni vigili”;
- convenzioni con Associazioni Volontaristiche;
- obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile;
- stagisti, borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale;
- appartenenti ad associazioni di volontariato, comprese prestazioni medico sanitarie

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi ; avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

SEZIONE 2

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art.1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art.1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e gli Assicurati sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

In deroga al disposto dell'Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art 3 - Durata e proroga del contratto

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 30.06.2010 fino alle ore 24,00 del 31.12.2013, con scadenze annuali intermedie al 31.12 di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.

E' facolta' di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e' consentito alla Societa' assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

La Societa', a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione a condizioni contrattuali ed economiche da concordarsi tra le parti per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. L'amministrazione si riserva la facolta' di avvalersi della ripetizione del servizio, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006, fino ad un massimo di ulteriori anni due, con la stessa impresa aggiudicataria del contratto iniziale. L'aggiudicatario, qualora non interessato alla ripetizione del servizio ai sensi dell'art. 57 predetto, dovra' comunicare inderogabilmente detta intenzione, con preavviso di almeno sei mesi dalla data di scadenza, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In ogni caso, l'impresa aggiudicataria, alla scadenza, sara' tenuta, su richiesta dell'Amministrazione, all'eventuale prosecuzione del servizio, alle stesse condizioni contrattuali, per ulteriori mesi sei, al fine di consentire l'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .

Art 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Societa' al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art.5 - Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda d'offerta economica ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Societa' i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Societa'.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Societa' deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo. La

regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 6- Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.10 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, il Foro competente è quello di Torino.

Art 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art 12 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 15 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza l'ufficio competente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo. Il Contraente o l'Assicurato, quando siano venuti a conoscenza di una contestazione riguardante la responsabilità oggetto della garanzia devono farne comunicazione scritta alla Società non oltre il quindicesimo giorno da quello in cui hanno avuto notizia della contestazione.

E' in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro.

Art 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento de/rischio

La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva per ciascun sinistro);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato per ciascun sinistro);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 14: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e' effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒Compagnia ... Società mandataria
- ⇒Compagnia ... Società mandante
- ⇒Compagnia ... Società mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒Compagnia ... Quota xx%
- ⇒Compagnia ... Quota xx%
- ⇒Compagnia ... Quota xx%

Art 15 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza, ovvero la collaborazione all'esecuzione della stessa, al Broker di assicurazione e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti per conto del Contraente dal Broker, il quale tratterà con la Società.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente, l'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per il Contraente.

Tutte le comunicazioni riguardanti la gestione della polizza saranno effettuate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta e saranno valide anche se fatte al/dal Broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso della polizza stessa che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

Art 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro – valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Art 17 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice, vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (s esistente).

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art.2 - Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Art.3 - Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenze di fatti colposi commessi verificatosi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. La garanzia non vale per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art.4 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

1. da furto, eccettuato quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità.
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per quali, in conformità della Legge n. 990/1969, e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili. Sono da considerare esclusi i danni da navigazione di natanti a motore
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenute in qualsiasi forma o misura asbesto e amianto;
5. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati;
6. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
7. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V. U.U. di armi e relativo munizionamento;
8. derivanti dalla rete fognaria non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o conduttura;
9. derivanti da atti di terrorismo e di sabotaggio, nonché i danni verificatosi in occasioni di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari ed invasioni;
10. Alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi; salvo quanto previsto dall'Art.6 "precisazioni di garanzia".

Art. 5 - Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art. 6 - Precisazioni di garanzia

A maggior chiarimento la garanzia s'intende estesa a:

1. La responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
2. La responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dalla Legge n.990/1969 s.m.i.
3. La responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
 - attività sportive, culturali, ricreative, assistenziali, didattiche;
 - civili abitazioni, uffici;
 - attività rurali;
 - attività industriali, commerciali e/o di deposito merci anche eserciti da Terzi.
4. La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.
5. La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato.
6. La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute
7. La responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" ai sensi del D.Lgs. n°81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. no 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
8. La responsabilità civile dell'assicurato per danni conseguenti a contaminazione, dell'acqua dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentali di impianti e condutture.
9. La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.
10. La responsabilità civile dell'Assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno; la garanzia non opera per i danni conseguenti a lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.
11. La responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.
12. La responsabilità civile derivante dall'organizzazione di/partecipazione a: convegni, congressi, seminari, mostre, fiere, manifestazioni, mercati ed altri simili eventi, anche con esposizione e/o utilizzo di materiale proprio e/o di terzi, visite ad impianti ed installazioni, proprie e/o di terzi, concorsi ed iniziative culturali nelle scuole e non.
13. La responsabilità civile dell'Assicurato per danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza.
14. Le garanzie di polizza si intendono estese ai danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale estensione viene prestata fino ad un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 250.000,00. Sono esclusi i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi.

15. La garanzia comprende, limitatamente ai lavori presso terzi, i danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possano essere rimosse; la suddetta estensione di garanzia si intende prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 250,00, nel limite del massimale per danni a cose previsto dalla scheda di polizza e comunque con il massimo di Euro 250.000,00 per sinistro.

Art.7 - Gestione delle vertenze di danno e spese Legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'1917 C.C.

La Società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designate e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art 8 - Validità territoriale

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.

SEZIONE 4

MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1- Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità civile verso terzi	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di
	€ 2.500.000,00 per ogni persona
	€ 1.000.000,00 per ogni cosa
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro	€ 2.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di
	€ 1.000.000,00 per persona

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Art. 2 - Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Alle scadenze convenute la Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Ogni e qualsiasi danno	I massimali RCT/O di polizza	€ 500,00 per sinistro
Danno biologico	I massimali RCO di polizza	Nessuno
Malattie professionali	€ 2.500.000,00 per sinistro e	Nessuno

	per periodo assicurativo	
Interruzioni e sospensioni di attività	€ 500.000,00 per periodo e per anno assicurativo	€ 2.500,00 per sinistro
Danni da furto	€ 5.000,00 per danneggiato massimo € 50.000,00 per periodo assicurativo	Nessuno
Danni a mezzi di trasporto	€ 500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	€ 250,00 per veicolo danneggiato
Danni a cose in consegna e custodia	€ 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 250,00 per sinistro
Danni da incendio	€ 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	In eccesso a polizza incendio
Danni da rimozione veicoli	€ 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Danni da inquinamento accidentale	€ 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 150,00 per sinistro
Danni da cedimento e franamento del terreno	€ 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 500,00 per sinistro

Art. 3: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando l'aliquota promille convenuta per il totale delle retribuzioni erogate.

Il premio risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.

L'Amministrazione fornirà alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, l'ammontare definitivo delle retribuzioni erogate.

Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Disposizioni finali

In caso di dubbia interpretazione delle clausole contrattuali prevarrà l'interpretazione estensiva e/o più favorevole all'Amministrazione Comunale.

L'Assicuratore rinuncia, ora per allora, a richiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 del c.c., nonché la revisione di cui all'art. 1664 del c.c.

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento dell'indennizzo di cui alle condizioni di assicurazione definite nel capitolato speciale d'appalto resta convenuto che l'Assicuratore è tenuto al pagamento, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 del c.c., e con l'espressa risarcibilità dell'ulteriore danno, della somma di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo. Tale penale verrà a titolo di compensazione detratta dal premio o dalla rata di premio.

Nel caso in cui l'Assicuratore si rendesse gravemente inadempiente agli obblighi discendenti dall'applicazione, esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, mediante semplice comunicazione. Nel caso in cui l'Assicuratore si rendesse gravemente inadempiente agli obblighi, e specificamente qualora:

- il ritardo nella liquidazione del danno si protragga oltre i termini di cui al presente capitolato speciale d'appalto
- le penali applicate ai sensi del precedente paragrafo superino il 10% del valore del presente contratto di assicurazione, si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c..

La risoluzione avrà effetto dalla data del ricevimento della relativa comunicazione scritta tramite raccomandata A/R o fax dell'Amministrazione che intende avvalersi della presente clausola risolutiva all'Assicuratore e fatto salvo, comunque, il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento del danno.

È fatto espressamente divieto all'aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto e/o diritti dello stesso derivanti.

Elenco sinistri

NS.RIF.	DATA SINISTRO	IMPORTO LIQUIDATO EURO	IMPORTO RISERVATO	STATO SINISTRO	DATA EVASIONE SINISTRO	FRANCHIGIA FRONTALE EURO 250,00
2009/17188	10/01/08		5.000,00	APERTO		
2009/17159	03/03/08		30.000,00	APERTO		
2009/17171	29/11/08		4.000,00	APERTO		
2009/17174	11/12/08		5.000,00	APERTO		
2009/17630	17/01/09		3.000,00	APERTO		
2009/17173	20/01/09		500,00	APERTO		
2009/17172	20/01/09		5.000,00	APERTO		
2009/17170	26/02/09		1.000,00	APERTO		
2009/17167	09/03/09		1.000,00	APERTO		
2009/17166	10/03/09		1.000,00	APERTO		
2009/17169	16/03/09		4.000,00	APERTO		
2009/16160	03/04/09		200,00	APERTO		
2006/17165	06/04/09		1.000,00	APERTO		
2009/17163	07/04/09		1.000,00	APERTO		

2009/17164	10/04/09		1.000,00	APERTO		
2009/17616	10/04/09		1.000,00	APERTO		
2009/17161	15/04/09		400,00	APERTO		
2009/17614	28/04/09		1.000,00	APERTO		
2009/17162	29/04/09		4.000,00	APERTO		
2009/17617	05/06/09		4.000,00	APERTO		
2009/17618	06/06/09		1.000,00	APERTO		
2009/15811	01/07/09		5.000,00	APERTO		
	09/01/08	2.200,00		CHIUSO	04/02/09	250
	01/02/08	154,00		CHIUSO	29/02/09	154
	03/02/08	1.800,00		CHIUSO	02/12/08	250
	06/02/08	840,00		CHIUSO	29/04/08	250
	06/02/08	1.020,00		CHIUSO	15/07/08	250
	18/02/08	2.400,00		CHIUSO	29/09/08	250
	18/03/08	1.000,00		CHIUSO	03/06/08	250
	15/04/08	1.606,00		CHIUSO	27/11/08	250
	25/04/08	13.325,60		CHIUSO	06/04/09	250
	16/06/08	650,00		CHIUSO	02/12/08	250
	24/06/08	2.500,00		CHIUSO	06/04/09	250
	06/09/08	4.100,00		CHIUSO	03/03/09	250
	13/09/08	1.700,00		CHIUSO	10/12/08	250
	28/09/08	180,00		CHIUSO	10/12/08	180
	03/10/08	960,00		CHIUSO	10/12/08	250
	16/12/08	300,00		CHIUSO	19/03/09	250
	16/12/08	1.312,00		CHIUSO	12/05/09	250
	16/12/08	60,00		CHIUSO	12/01/09	60
	04/02/09	175,00		CHIUSO	03/03/09	175
	05/03/09	230,00		CHIUSO	01/07/09	230
	09/03/09	250,00		CHIUSO	01/07/09	250
	01/04/09	100,00		CHIUSO	26/05/09	100
	03/04/09	720,00		CHIUSO	04/06/09	250
	28/04/09	100,00		CHIUSO	15/06/09	100
	27/01/08			SENZA SEGUITO	01/12/08	
	28/01/08			SENZA SEGUITO	08/05/08	
	05/03/08			SENZA SEGUITO	19/05/08	
	06/03/08			SENZA SEGUITO	03/04/08	
	10/03/08			SENZA SEGUITO	10/12/08	
	27/03/08			SENZA SEGUITO	02/07/08	

	01/04/08			SENZA SEGUITO	22/07/08	
	01/04/08			SENZA SEGUITO	09/12/08	
	03/04/08			SENZA SEGUITO	09/12/08	
	04/04/08			SENZA SEGUITO	09/12/09	
	11/04/08			SENZA SEGUITO	01/12/08	
	30/04/08			SENZA SEGUITO	22/09/08	
	20/05/08			SENZA SEGUITO	22/09/08	
	28/05/08			SENZA SEGUITO	10/12/08	
	01/06/08			SENZA SEGUITO	09/12/08	
	10/06/08			SENZA SEGUITO	01/12/08	
	24/06/08			SENZA SEGUITO	17/12/08	
	02/07/08			SENZA SEGUITO	05/11/08	
	19/07/08			SENZA SEGUITO	09/12/08	
	23/07/08			SENZA SEGUITO	03/12/08	
	11/08/08			SENZA SEGUITO	03/12/08	
	22/08/08			SENZA SEGUITO	03/12/08	
	27/08/08			SENZA SEGUITO	09/12/08	
	22/09/08			SENZA SEGUITO	09/12/08	
	24/09/08			SENZA SEGUITO	10/12/08	
	26/09/08			SENZA SEGUITO	09/12/08	
	28/09/08			SENZA SEGUITO	09/04/09	
	26/10/08			SENZA SEGUITO	25/03/09	
	31/10/08			SENZA SEGUITO	15/12/08	
	02/11/08			SENZA SEGUITO	17/12/08	
	15/11/08			SENZA SEGUITO	10/12/08	
	30/11/08			SENZA SEGUITO	02/04/09	

	12/12/08			SENZA SEGUITO	23/04/09	
	12/12/08			SENZA SEGUITO	16/04/09	
	15/12/08			SENZA SEGUITO	24/03/09	
	16/12/08			SENZA SEGUITO	02/04/09	
	18/12/08			SENZA SEGUITO	03/04/09	
	18/12/08			SENZA SEGUITO	18/03/09	
	21/12/08			SENZA SEGUITO	23/04/09	
	08/01/09			SENZA SEGUITO	18/03/09	
	08/01/09			SENZA SEGUITO	02/04/09	
	12/01/09			SENZA SEGUITO	16/04/09	
	14/01/09			SENZA SEGUITO	16/04/09	
	15/01/09			SENZA SEGUITO	09/04/09	
	16/01/09			SENZA SEGUITO	29/05/09	
	20/01/09			SENZA SEGUITO	16/04/09	
	22/01/09			SENZA SEGUITO	09/04/09	
	22/01/09			SENZA SEGUITO	16/04/09	
	22/01/09			SENZA SEGUITO	01/07/09	
	28/01/09			SENZA SEGUITO	28/05/09	
	05/02/09			SENZA SEGUITO	16/04/09	
	07/02/09			SENZA SEGUITO	09/04/09	
	07/02/09			SENZA SEGUITO	09/04/09	
	07/02/09			SENZA SEGUITO	09/04/09	
	08/02/09			SENZA SEGUITO	24/03/09	
	12/02/09			SENZA SEGUITO	09/04/09	
	03/03/09			SENZA SEGUITO	01/07/09	
	09/03/09			SENZA SEGUITO	01/07/09	

	13/04/09			SENZA SEGUITO	12/06/09	
	20/04/09			SENZA SEGUITO	01/07/09	